

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 123/2008****del 7 novembre 2008****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 108/2008, del 26 settembre 2008 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione) ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (CE) n. 295/2008 abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo e deve essere pertanto soppresso ai sensi dello stesso,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) il testo del punto 1 [Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

«**32008 R 0295**: Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati richiesti dal regolamento, a eccezione del modulo dettagliato per le statistiche strutturali sulla demografia delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera i).

Dovrà fornire i dati richiesti per la prima volta per il 2009.»

- 2) al punto 20c (Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

— **32008 R 0295**: Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 295/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 309 del 20.11.2008, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.